

APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE "TARI" -TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI-TRIENNIO 2019-2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che con la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore d'immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale "IUC" approvato nella seduta dell'08 maggio 2014 n. 39 che comprende sia il tributo sui rifiuti "TARI" che quello sui servizi "TASI" e l'imposta municipale propria "IMU";

- Visti in particolare i commi da 641 a 668, nonché i commi da 681 a 691 dell'art. 1 della legge n. 147/13 che disciplinano le modalità di applicazione del tributo TARI e le modalità di versamento, assicurando la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati prevedendo tra l'altro l'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli Enti impositori;

- Visto altresì il comma 683 della succitata Legge che stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- Visto il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così recita: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

Tenuto conto che:

- la Legge di Stabilità 2019 (Legge n. 145/18) consente ai Comuni, che utilizzano il “metodo normalizzato” di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del Dpr. n. 158 del 1999, per la determinazione delle tariffe TARI;
- la medesima legge di stabilità, all'art. 1 comma 1091 prevede che “i comuni... possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”.
- i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- il Piano Economico Finanziario (PEF) è stato redatto dal Servizio Ecologia in collaborazione con il Servizio Tributi, per la determinazione dei costi da coprire con le tariffe TARI anno 2019 all. 3);
- ai sensi del succitato D.P.R. 158/99, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- ai sensi dei commi 662 e 663 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera maggiorata del 100%, come previsto dall'art. 17 comma 4 del regolamento “IUC”, per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico; la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno;

- Dato atto che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, sono state determinate sulla base dei costi del Piano Economico Finanziario (all. 1) e delle banche dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità al comma 654 dell' art. 1 della legge n. 147/2013;

- Visto l'art. 4, comma 2 del citato D.P.R. 158/1999 secondo il quale "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

- vista la delibera di G.C. n. 6 del 17/01/2019 con la quale è stato approvato il Piano finanziario relativo alla gestione del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti;

- Considerato che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel Piano Economico Finanziario relativo al 2019 in base ai criteri d'assegnazione del D.P.R. 158/99 è pari ad € 2.134.371,00= così distinti:

Costi Fissi	Euro 752.007,79	35,23%
Costi Variabili	Euro 1.382.365,21	64,77%

- Dovendo procedere al riparto dei costi complessivi, tra utenze domestiche e non domestiche operando una scelta discrezionale mirata ad agevolare la utenze domestiche, come previsto dal DPR 158/99 (art. 4, comma 2);

- Tenuto conto dell'incidenza percentuale dei costi tra le categorie di utenza domestica e non domestica e della quantità di rifiuti prodotti dalle specifiche categorie, si ritiene di attribuire le seguenti percentuali di ripartizione dei costi:

Utenze domestiche	63,59%	1.357.246,52
Utenze non domestiche	36,41%	777.124,48

- Che si è ritenuto di "settare" i coefficienti kb, kc e kd di cui al D.P.R. 158/1999 come da (all. 2);

- Considerato altresì che la presente deliberazione è stata discussa nella seduta del XXXXXXXXX della Commissione Risorse umane e Finanziarie/Società Partecipate;

-Vista la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 28/02/2014, con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso un portale dedicato;

- Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

-Visto il D.Lgs.n.118/11, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

- dato atto che per ciascuna delle annualità 2019 e 2021 si prevede uno stanziamento pari ad € 2.134.371,00= in analogia a quanto definito nel piano finanziario 2019, salvo diverse contabilizzazioni consuntive che costituiranno oggetto di variazione nel bilancio triennale successivo;

- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018 (G.U. n. 292 del 17/12/2018) che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

- Visto lo statuto comunale;

Visti:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il regolamento comunale "IUC" che istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti TARI

Accertato che il Dirigente che ha presentato la proposta di deliberazione in esame non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali.

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulati ai sensi dell'art. 49 – I comma T.U. 267/2000;

tutto ciò premesso e valutato, con voti unanimi – resi in forma palese

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato 1 - Piano Economico Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2019;
- 3) di approvare l'allegato 2 - coefficienti ka, kb, kc e kd “ di cui al DPR. 158/1999;
- 4) di approvare l'allegato 3 - Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti);

- 5) di prendere atto che per ciascuna delle annualità del triennio 2019 - 2021 si prevede uno stanziamento di € 2.134.371,00 al Titolo 1 – Tipologia 101 (cap. 1010284 – TARI Tassa sui Rifiuti) in analogia a quanto definito nel piano finanziario 2019, salvo diverse contabilizzazioni consuntive che costituiranno oggetto di variazione nel bilancio triennale successivo;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale tramite, per la conseguente pubblicazione;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.



Comune di NOVATE MILANESE

Elenco Voci di Costo da P.E.F.

Anno	Tipo Costo	Codice Costo	Descrizione	Costi Fissi	Costi Variabili
2019	CC	CAR	Accertamento e riscossione CARC	114.579,00	0,00
2019	CC	CCD	Costi comuni diversi	2.725,00	0,00
2019	CC	CGG	Costi generali di gestione	0,00	0,00
2019	CG	AC	Altri costi eventuali	105.992,00	0,00
2019	CG	CRD	Raccolta e trasporto frazioni differenziate	0,00	585.120,35
2019	CG	CRT	Raccolta e trasporto indifferenziato	0,00	322.242,86
2019	CG	CSL	Spazzamento e lavaggio strade	524.507,79	0,00
2019	CG	CTR	Trattamento e recupero raccolte differenziate	0,00	165.000,00
2019	CG	CTS	Trattamento e smaltimento r.s.u.	0,00	310.000,00
2019	CK		Costi d'uso del capitale	4.204,00	0,00

	Costi Fissi	Costi Variabili	Totale
Totali	752.007,79	1.382.363,21	2.134.371,00
Percentuali	35,23	64,77	100,00

UTENZA DOMESTICA

		Ka fisso	Kb variabile
componenti	1	0,80	1
componenti	2	0,94	1,80
componenti	3	1,05	2,10
componenti	4	1,14	2,20
componenti	5	1,23	2,90
componenti	6+	1,30	3,40

NON DOMESTICA

	Categorie di attività	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole associazioni, luoghi di culto	0,40	4,55
2	Cinematografi e Teatri	0,43	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	6,25
5	Stabilimenti balneari	0,64	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,45
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88
9	Case di cura e riposo	1,25	10,22
10	Ospedale	1,29	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	8,78
12	Banche ed istituti di credito	0,61	5,03
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	11,55
14	Edicola, farmaci, tabaccaio, plurilicenze	1,11	11,70
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	8,95
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,72	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,57	45,67
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,60	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
28	Ipermercati di generi misti	2,74	12,82
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	28,70
30	Discoteche, night club	1,91	15,68

Utenze domestiche

<i>Nucleo Familiare</i>	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,4601	57,4723
2 componenti	0,5406	103,4501
3 componenti	0,6039	120,6918
4 componenti	0,6556	126,4391
5 componenti	0,7074	166,6697
6 o più componenti	0,7476	195,4058

Utenze non domestiche

	<i>Categorie di attività</i>	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Tariffa euro al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole associazioni, luoghi di culto	0,2840	0,8795	1,1635
2	Cinematografi e Teatri	0,3053	0,6766	0,9819
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,4259	0,9472	1,3731
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,5395	1,2081	1,7476
5	Stabilimenti balneari	0,4543	1,0090	1,4633
6	Esposizioni, autosaloni	0,3620	0,8157	1,1777
7	Alberghi con ristorante	1,1642	2,5999	3,7641
8	Alberghi senza ristorante	0,7667	1,7165	2,4832
9	Case di cura e riposo	0,8874	1,9755	2,8629
10	Ospedale	0,9158	2,0393	2,9551
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,7596	1,6972	2,4568
12	Banche ed istituti di credito	0,4330	0,9723	1,4053
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,7028	2,2326	2,9354
14	Edicola, farmaci, tabaccaio, plurilicenze	0,7880	2,2616	3,0496
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,5892	1,3164	1,9056
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,2636	2,8183	4,0819
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,7738	2,3428	3,1166
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,5821	1,6392	2,2213
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,7738	1,7300	2,5038
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,5111	1,4555	1,9666
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,7738	1,7223	2,4961
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,9541	8,8280	12,7821
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,4430	7,6895	11,1325
24	Bar, caffè, pasticceria	2,8112	6,2707	9,0819
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,4340	3,1991	4,6331
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,8457	4,1366	5,9823
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,0900	11,3583	16,4483
28	Ipermercati di generi misti	1,9451	2,4781	4,4232
29	Banchi di mercato genere alimentari	2,4846	5,5477	8,0323
30	Discoteche, night club	1,3559	3,0309	4,3868